

**LEGGE 19 novembre 2004, n.288**

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001.

*GU n.283 del 02-12-2004*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

**Art. 2**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  
Data a Roma, addì 19 novembre 2004  
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri  
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1773):

Presentato dall'on. De Simone Titti ed altri il 16 ottobre 2001.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 gennaio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 28 febbraio 2002; il 6, 19 marzo 2002; il 9 aprile 2002; il 27 giugno 2002; il 9 luglio 2002; il 24 e 25 settembre 2002.

Relazione scritta presentata il 15 ottobre 2002 (atto n. 1773-A) relatore on. Bianchi Clerici.

Esaminato in aula il 10 febbraio 2002 e approvato il 12 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2005):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 4, 10, 18, 24 giugno 2003; il 23 e 24 settembre 2003; il 1º ottobre 2003.

Relazione scritta presentata il 3 ottobre 2003 (atto n. 2005-A - relatore sen. Bevilacqua).

Esaminato in aula il 1º, 20, 21, 22 aprile 2004 ed approvato, con modificazioni, il 16 giugno 2004.

Camera dei deputati (atto n. 1773-B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 22 giugno 2004 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VII commissione il 14 luglio 2004; il 15, 21, 30 settembre 2004; il 26 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 26 ottobre 2004 ed approvato il 3 novembre 2004.